



Roma, 28 marzo 2017

Segr./CS/MC/vl/5899

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°55

Oggetto: Spesometro 2016 – Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA

Il 10 aprile 2017 scade il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA – **spesometro** – con i dati relativi al 2016, da parte dei contribuenti che effettuano la liquidazione IVA mensile.

Per gli altri soggetti che effettuano la medesima liquidazione trimestralmente, il termine per l'invio della comunicazione scade il successivo 20 aprile 2017.

L'obbligo riguarda anche gli enti non commerciali, quali sono classificate anche le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Per ciò che concerne le fatture passive che sono riferibili ad acquisti o prestazioni di servizi afferenti sia l'attività commerciale che quella istituzionale, potranno essere inviati gli importi riguardanti gli acquisti riferibili alla sola attività commerciale. Se ciò comporta difficoltà nella distinzione circa l'inerenza dell'acquisto all'una o all'altra attività, è opportuno comunicare l'intero importo della fattura.

I soggetti che hanno optato per la legge n. 398/1991 inviano soltanto i dati delle fatture emesse per prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura nonché quelli di eventuali altre fatture emesse. Dovranno, poi, essere comunicati i dati relativi agli acquisti di beni e servizi riferibili alle sole attività commerciali.

La comunicazione dei dati relativi all'anno 2016 riguarda quelli delle operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fattura, indicando per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate.

L'omissione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di 250,00 ad un massimo di 2.000,00 euro per la quale, comunque, può farsi ricorso al ravvedimento operoso.



La comunicazione per il 2016 costituisce l'ultimo anno dello spesometro.

Tuttavia, dal 2017 è stato stabilito l'obbligo della "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", che avrà, a regime, cadenza trimestrale, mentre per il primo anno di applicazione – 2017 – avrà cadenza semestrale e cioè: i dati del primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 16 settembre 2017 con slittamento, essendo il giorno 16 sabato 2017, al 18 settembre 2017; i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 28 febbraio 2018.

Con riferimento alla disciplina introdotta per il 2017 dall'art.4, del D.L. n. 193/2016, che prevede l'obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, la comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute **registrate** nello stesso trimestre, è opportuno precisare che per i soggetti che optano per la disciplina di cui alla legge n. 398/1991, l'obbligo sussiste per tutte le fatture di pubblicità e di sponsorizzazione per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura nonché per eventuali altre fatture emesse, mentre per quanto riguarda i dati delle fatture di acquisto, non sussistendo l'obbligo di registrazione delle fatture ricevute, questi non andranno comunicati.

Si fa comunque riserva di ulteriori chiarimenti non appena l'Agenzia delle Entrate si sarà espressa in merito.

Sussiste, inoltre, l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle **liquidazioni periodiche IVA, il cui primo invio, per il 2017, è stato fissato entro il prossimo 31 maggio 2017.**

Sono espressamente esonerati dalla comunicazione i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, quali sono, tra l'altro, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/1991, la quale esonera i soggetti che fruiscono della medesima legge dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa